

SI ADUNTA

RITIRO



N. 123/14  
529/10 + 62/10  
7341

09/01/2015-778 A  
ADS(Catania)  
Scadenza 20/06/2015  
CT 1388/2009  
Avv. SCALISI CHRISTIAN

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

20 DIC 2014

*me*

La Corte d'Appello di Catania- Sezione Lavoro - composta dai Sigg.ri Magistrati:  
dott. Pasquale Nigro Presidente  
dott.ssa Graziella Parisi consigliere relatore  
dott.ssa Valeria Di Stefano consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle controversie di lavoro in grado d'appello riunite iscritte ai nn. 529/2010 e 632/2010 R.G. proposte da

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA - Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

APPELLANTE- APPELLATO

CONTRO

COVATO ROSA, COVATO ROSARIA, DIMARTINO ROSARIO, DI RAIMONDO ANTONINA, elettivamente domiciliati in Catania presso lo studio dell'avv. P. Abbadessa, rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti A. Giannone e S. Criscione, giuste procure in atti

APPELLATI - APPELLANTI

OGGETTO: differenze retributive.

All'udienza del 20.11.2014 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Ragusa l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti dell'Azienda Regionale Foreste demaniali di Ragusa con rapporto di lavoro a tempo determinato, a titolo di differenze retributive tra

09/01/2015-778 A  
ADS Catania / LEGALE



0000778-2015AAOCT

Ragusa con rapporto di lavoro a tempo determinato, a titolo di differenze retributive tra i compensi erogati e quelli dovuti in virtù del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo dal 2001 al 2008. Rilevava che il rapporto intercorso con gli opposti aveva natura privatistica, essendo stato stipulato a norma della l.r. n. 16/1996 ed era regolato dal contratto integrativo regionale del 27.4.2001, che all'art. 11 determinava il trattamento economico degli operai a tempo determinato mediante rinvio al salario stabilito dal CCNL nazionale dell'1.1.1998 - 31.12.2001 e al salario integrativo individuato nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'azienda regionale forestale, in quanto ufficio periferico dell'amministrazione di appartenenza. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa in quanto la Regione Siciliana non aveva sottoscritto il contratto nazionale invocato che non era conseguentemente applicabile.

Evidenziava che:

con delibera n. 178 la Giunta Regionale Siciliana aveva espresso parere favorevole al recepimento del CCNL per il quadriennio 2002/2005 sotto il profilo giuridico e soltanto per l'anno 2005 sotto il profilo economico;

con successiva disposizione di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 14/2006, non applicabile retroattivamente, era stato previsto che al recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro doveva provvedere l'assessore regionale mentre la giunta deliberava sul recepimento della parte economica del contratto;

tale recepimento era stato disposto con decreto assessoriale del 2007 per la parte normativa e con delibera della giunta del 9 agosto 2008 per la parte economica limitatamente agli scatti retributivi del biennio economico 2008-2009.

Sottolineava che era stato riconosciuto il minimo garantito ex articolo 36 della Costituzione.

Eccepiva il difetto di giurisdizione in relazione al sindacato sulla scelta di recepire il contenuto economico del contratto nazionale, trattandosi non di atto di gestione del rapporto ma di atto politico dell'Assemblea regionale.



In subordine, eccepiva la prescrizione in relazione ai crediti anteriori al quinquennio dal deposito del ricorso e contestava la cumulabilità di interessi e rivalutazione.

Contestava, infine, i conteggi elaborati, in quanto generici e privi della indicazione dei parametri normativi utilizzati, e in quanto ricomprendenti la voce retributiva costituita dalla indennità professionale, non spettante agli operai a tempo determinato.

Si costituivano i lavoratori contestando la fondatezza dell'opposizione.

Deducevano in particolare che l'assemblea regionale aveva un potere legislativo in materia purché fosse rispettato il minimo stabilito dalle leggi dello Stato. Rilevavano che il parere vincolante della Giunta regionale in ordine al recepimento del contratto collettivo nazionale non richiedeva ulteriori atti per rendere efficace e operante tale contratto nei rapporti tra le parti e che la Regione non poteva limitare il recepimento a un anno soltanto, comportando ciò una modifica dell'atto recepito non consentita all'autorità amministrativa regionale.

Disposta la riunione dei giudizi il Tribunale con sentenza n. 233/2010 del 26.3.2010 in parziale accoglimento dell'opposizione revocava i decreti ingiuntivi e condannava l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive relative al periodo dall'1.1.2006 al 31.8.2008.

Avverso la citata sentenza proponevano appelli separati l'assessorato e i lavoratori.

Le controversie, dopo la riunione e l'acquisizione dei fascicoli di primo grado, venivano decise, all'udienza del 20.11.2014, con dispositivo ritualmente letto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha, in primo luogo, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo stati i decreti ingiuntivi richiesti in danno del soggetto che ha corrisposto agli ingiungenti le retribuzioni, e l'opposizione presentata dall'Assessorato, unico soggetto legittimato ad agire e a resistere giudizialmente.

Ha poi, rilevato che i rapporti privatistici stipulati a norma della l.r. n. 16/96 trovano la loro disciplina pattizia nel contratto integrativo regionale del 2001, non avendo l'amministrazione regionale firmato, né recepito il contratto nazionale del quadriennio 2002 – 2005. Ha escluso che vi possa essere stata una mera adesione di fatto

dell'amministrazione al contratto collettivo, in considerazione della natura pubblica del datore di lavoro, e che possa a tal fine essere sufficiente il parere espresso dalla Giunta con la delibera n. 178/2005 a norma dell'art. 3 L n. 2/78, in quanto a tale parere non è seguito l'atto di recepimento. Ha ritenuto, poi, infondati i rilievi dei lavoratori relativi ai limiti derivanti dallo statuto: lo statuto regionale non può operare come limite nel caso di specie in quanto relativo a rapporti di pubblico impiego e non ai lavoratori che hanno stipulato un contratto di diritto privato; in ogni caso la potestà legislativa in materia trae origine non dalla lettera q) dell'articolo 14 ma dalla lettera a) che stabilisce la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste; nessuna norma consente di ritenere che la materia del trattamento economico debba essere disciplinata necessariamente da atti legislativi.

Ha escluso, ancora, il Tribunale che l'articolo 45 ter della legge regionale n. 16 del 1996, introdotto dalla l. r. n. 14/2006, che prevede l'obbligatorietà della contrattazione collettiva nazionale vigente, possa avere efficacia retroattiva.

La conseguenza è l'infondatezza della pretesa dei lavoratori fino al 2005.

Per il periodo 2006-2008 nella sentenza appellata si è affermato che dalla normativa richiamata derivi un obbligo di recepimento della contrattazione collettiva nazionale e che, pertanto, a partire da tale data l'amministrazione sia tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale.

Con il primo motivo di impugnazione i lavoratori censurano la sentenza per avere rigettato la domanda di differenze retributive per l'anno 2001 pur riconoscendo che il rapporto era regolato dal CCNL 1998-2001 e dal contratto integrativo regionale, in mancanza di contestazione della controparte in ordine alle differenze retributive, omettendo, peraltro, di motivare la decisione. Sulla base di tale assunto chiedono la differenze retributive derivanti da tale contratto per l'anno 2001.

Il secondo motivo di appello riguarda la pronuncia di rigetto della pretesa relativa all'applicazione del CCNL 2002 - 2005.

Gli appellanti deducono che:

l'amministrazione ha confessato di aver recepito, seppure limitatamente all'anno 2005, il ccnl in questione;





non è previsto un atto di recepimento, ma solo un parere vincolante della Giunta, adottato con la delibera n. 178/2005, in virtù della quale le singole aziende dislocate sul territorio hanno dato applicazione al ccnl con appositi atti amministrativi, seppure limitatamente all'anno 2005;

l'art. 14 dello Statuto non può interpretarsi nel senso che il trattamento economico non inferiore a quello del personale statale sia garantito esclusivamente per i lavoratori legati alla regione da un rapporto a tempo indeterminato di natura pubblicistica, in quanto non è ammesso un trattamento deteriore per i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato; errato è, inoltre, il richiamo alla lettera a) dell'art. 14, in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori, a prescindere dal settore in cui operano, trova fondamento nell'art. 14 lett. q) e nell'art. 17 lett. f) dello Statuto;

il parere vincolante sul recepimento del C.C.N.L., disposto con la delibera della giunta n. 178/2005, è un vero e proprio atto di recepimento, in quanto il recepimento non può che essere integrale, non essendo consentita alcuna modifica attraverso mero atto amministrativo, essendo a tal fine necessario un atto legislativo: un recepimento parziale del C.C.N.L. che modifichi le tabelle retributive è un atto riservato alla potestà legislativa della regione, non delegata all'organo amministrativo;

la pronuncia della Corte di Cassazione n. 2169/2004, richiamata dal Tribunale, non è pertinente in quanto decisione relativa a fattispecie anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego;

i principi dettati dal D. L.vo n. 165/2001 costituiscono principi fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica dai quali le regioni, anche a statuto speciale, non possono discostarsi e tra di essi vi è quello della regolamentazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti (Corte Costituzionale 189/07), con conseguente ampio superamento di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata.

L'Assessorato impugna, con autonomo appello, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'articolo 49 della l.r. n. 14/2006 determini un automatico recepimento del contratto collettivo nazionale dalla data di entrata in vigore della norma stessa.

Sostiene l'appellante che la norma citata opera una distinzione tra la parte normativa e quella economica dalla contrattazione collettiva nazionale: per quella normativa è l'assessore a dover provvedere al recepimento con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla adozione del C.C.N.L.; in ordine alla parte economica è prevista una espressa delibera sul recepimento da parte della Giunta regionale, delibera che non può che essere rimessa alla discrezionalità del governo regionale; se non vi fosse tale discrezionalità non si comprenderebbe la ragione per cui la norma operi questa distinzione in ordine alle modalità di recepimento della parte economica e di quella normativa.

L'appello dei lavoratori è parzialmente fondato.

Quanto alle differenze retributive derivanti dalla incontestata applicazione del ccnl del periodo 1998 - 2001 e del contratto integrativo regionale, va rilevato che gli appellanti hanno richiesto differenze retributive per il 2001 (come emerge dai conteggi analitici allegati al ricorso per decreto ingiuntivo), ad esclusione di Di Raimondo Antonina.

Ciò posto, è pacifico, perché non contestato dall'amministrazione, che ai rapporti in esame si applichi il contratto integrativo regionale, il quale richiama il CCNL del quadriennio 1998 - 2001. Invero a fronte di conteggi piuttosto analitici, supportati dalla produzione delle corrispondenti buste paga, l'assessorato in sede di opposizione si è limitato ad una generica contestazione degli stessi, entrando nello specifico solo con riguardo all'indennità professionale, che non risulta ricompresa nei conteggi. Ciò, nonostante fosse onere dell'amministrazione provare il pagamento delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva, o specificamente contestarne l'applicabilità, così come è stato fatto per i contratti dei quadrienni successivi.

L'amministrazione va, pertanto, condannata al pagamento della somma di euro 44,19 in favore di Di Martino Rosario e di euro 62,36 in favore di Covato Rosa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.

Per quanto attiene gli altri motivi di appello, si richiama un precedente di questa Corte, la cui motivazione, pienamente condivisibile, e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, di seguito si riporta: "Il secondo motivo di appello è infondato.



Va, innanzitutto, rilevato che il tribunale ha espressamente qualificato il rapporto di lavoro come rapporto di natura privatistica, fondando su tale qualificazione una parte della motivazione. Il rapporto di lavoro non integra un rapporto di impiego pubblico privatizzato ma un rapporto di lavoro privato alle dipendenze della Regione stipulato a norma della LRn1996/16 e su tale punto non vi è appello dei lavoratori. Pertanto è coperta da giudicato la statuizione sulla natura privata del rapporto per cui è causa (cfr Cassazione civile sez. lav.17/06/1995, n6902).

Il rapporto in questione trova la sua disciplina nel contratto collettivo regionale del 27.4.2001 per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione con gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria eseguiti in amministrazione diretta che espressamente dispone il rinvio al CCNL 1.1.1998/31.12.2001. In particolare per gli operai a tempo determinato la retribuzione è costituita dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL 1998/2001 e dal salario integrativo regionale nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. Il contratto in questione all'art. 24 fissa la decorrenza da marzo 2000 e la scadenza al 31.12.2001 e prevede che il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti.

La successiva stipulazione di un contratto nazionale non può comportare l'automatica applicazione del nuovo CCNL ai rapporti di lavoro con la regione siciliana, regolati dal contratto regionale e per rinvio dal contratto nazionale 1998/2001. Il contratto collettivo, invero, nel nostro ordinamento non ha efficacia erga omnes. Per affermare la vincolatività del successivo CCNL occorrerebbe che la Regione fosse stata parte di tale contratto, circostanza pacificamente esclusa, o che tale contratto fosse stato recepito dalla Regione attraverso un atto formale di recepimento da parte dei competenti organi di governo. Il procedimento di recepimento del contratto trovava la sua disciplina nell'art. 3 della LR n. 2/1978 che prevede un procedimento complesso costituito da un parere vincolante della Giunta e da un atto finale di recepimento. La Suprema Corte, in fattispecie analoga alla presente in tema di personale addetto ai servizi di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agrario della regione siciliana, ha statuito che nell'ambito del procedimento di recepimento il parere vincolante reso della Giunta, a norma dell'art.

art. 3, ultimo comma, della legge della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, costituisce un atto interno, cui deve necessariamente seguire l'atto amministrativo di recepimento ( Cass, n. 2169/2004), che nella fattispecie all'esame della Corte non vi era stato con conseguente inapplicabilità del CCNL. Ritiene il Collegio che il principio espresso dalla citata sentenza sia tuttora attuale, pur dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, siccome relativo a fattispecie di rapporto di natura privatistica e non di pubblico impiego privatizzato. Va, comunque rilevato che disciplina posta dal TUIPI in materia di vincolatività del contratto collettivo in ordine al trattamento retributivo dei dipendenti (art. 45 "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi") si riferisce evidentemente al contratto collettivo c.d. pubblico adottato secondo le modalità e dai soggetti indicati dall'art. 40 e seguenti con i necessari controlli relativi alla copertura finanziaria. Nel caso in esame il CCNL invocato è un contratto privato cui non è parte né la regione né gli organi statali deputati alla stipula del c.d. contratto collettivo pubblico.

Nel caso in esame non vi è stato un formale recepimento del CCNL di diritto privato parte economica. La delibera n. 178/2005 della Giunta ha espresso parere favorevole al recepimento del CCNL 2002-2005 parte economica esclusivamente con riferimento all'anno 2005. Tale parere non è stato seguito dall'atto formale di recepimento del CCNL in questione che, pertanto, non può considerarsi vincolante per la Regione che non l'ha stipulato né recepito.

Il riconoscimento di fatto degli aumenti retributivi previsti dal CCNL 2002-2005 esclusivamente per l'anno 2005 non può costituire adesione di fatto al CCNL. Come esattamente osservato dal tribunale, la volontà dell'ente pubblico non può desumersi per implicito da un comportamento di mero fatto che peraltro, in assenza di un atto formale di recepimento del CCNL, si paleserebbe illegittimo. Va, peraltro, rilevato che il parere della Giunta è stato manifestato in maniera positiva esclusivamente per l'anno 2005 - in considerazione della situazione economica dell'ente- e non per gli anni precedenti.





Ciò posto non vi sono elementi sui quali fondare l'obbligatoria applicazione del contratto nazionale ai rapporti per cui è causa, fermo restando il limite di cui all'art. 36 Cost. , nella specie pacificamente rispettato.

Il rilievo relativo alla pretesa violazione degli articoli art. 14 e 17 dello Statuto regionale è infondato. Il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio non si configura come rapporto di impiego pubblico privatizzato bensì come rapporto di diritto privato con un ente pubblico. Pertanto l'obbligo sancito dallo Statuto di assicurare ai lavoratori legati da un rapporto di pubblico impiego con la regione un trattamento non inferiore a quello previsto per i dipendenti statali non può operare. La norma non riguarda i rapporti di diritto privato per i quali non può che farsi riferimento al principio generale della applicabilità del contratto collettivo alla parte che lo ha stipulato o a quella che vi ha aderito. Va poi ribadito che il CCNL invocato è un contratto di diritto privato e non riguarda specificamente i dipendenti statali.

Per i motivi sopra esposti l'appello dei lavoratori non può trovare accoglimento.

Il Collegio ritiene fondato l'appello dell'Assessorato.

Ed invero, l'interpretazione dell'art. 49 L R n. 14/2006 prospettata dal tribunale non appare condivisibile.

Il tribunale ha ritenuto che la disposizione dell'art. 45 ter L n 16/1996, introdotto dalla L n. 14/2006 secondo cui al comma 4 *"Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali."* e comma 5 *"La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria."* si riferisca al contratto collettivo nazionale di lavoro in virtù dell'art. 49 della L n. 14/2006 che disciplina le modalità di recepimento del contratto nazionale di lavoro. Tale disposizione prevede che *"1. Al recepimento della parte*

*normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.*

*2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto."*

Il tribunale ha ritenuto che a far data dall'entrata in vigore della LR n. 14/2006 vi sia un obbligo della Regione siciliana di recepire il contratto collettivo nazionale non soltanto per l'anno 2008 ma in relazione ad ogni rinnovo contrattuale.

La difesa crariale evidenzia che tale interpretazione risulta in contrasto con la lettera dell'art. 49 che opera una distinzione tra parte normativa e parte economica del CCNL. In relazione alla parte economica il secondo comma dell'art. 49 rimette il recepimento a una decisione discrezionale dell'amministrazione.

Osserva il Collegio che la invocata disposizione dell'art. 45 ter dispone che la gestione giuridica ed economica avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Tuttavia è pur sempre previsto un meccanismo complesso di recepimento. La norma di cui all'art. 49 introdotta dalla medesima legge opera una netta distinzione in ordine alle modalità di recepimento della parte normativa e di quella economica. Per la prima provvede l'assessore con proprio decreto entro 30 giorni dalla stipulazione. L'espressione utilizzata induce a ritenere che non vi sia alcuna possibilità da parte dell'assessore di negare il recepimento. Invece, per la parte economica la disposizione prevede che *la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto* utilizzando un'espressione (delibera sul recepimento) che indica una potestà decisionale. Ciò che si spiega perfettamente in considerazione della necessità che il recepimento abbia la copertura finanziaria, non potendo l'amministrazione da un lato garantire i livelli occupazionali previsti dalla legge n.14/2006 e assicurare eventuali aumenti retributivi stabiliti con la contrattazione collettiva. Se il recepimento della parte economica fosse automatico non si comprenderebbe il differente procedimento previsto dall'art. 49.





Peraltro, va osservato che l'automatico recepimento del CCNL privato da parte della Regione presenterebbe dei profili di illegittimità. La pubblica amministrazione è tenuta al rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Il recepimento automatico e obbligatorio del contratto nazionale privato senza alcuna verifica della copertura finanziaria degli oneri connessi contrasterebbe con i principi di necessaria copertura finanziaria degli impegni assunti.

La normativa introdotta dalla L. n. 14/2006 può essere interpretata nel senso che il recepimento del contratto nazionale parte economica è subordinato a una delibera della Giunta che necessariamente deve verificare la sussistenza della copertura finanziaria. Tale interpretazione è rispettosa del principio della copertura di bilancio e spiega la diversa modalità di recepimento della parte economica prevista dall'art. 49 citato.

Per tale ragione il Collegio ritiene fondato l'appello dell'amministrazione" (sentenza del 18.9.2014 emessa nel procedimento iscritto al n. 563/2010, estensore Consigliere Valeria Di Stefano).

La sentenza appellata va, pertanto modificata e, ferma la revoca dei decreti ingiuntivi, l'amministrazione va condannata a pagare solo le differenze retributive relative all'anno 2001; vanno rigettate tutte le altre domande, relative agli anni 2002 – 2008.

L'accoglimento parziale delle domande dei lavoratori e, quindi, la soccombenza reciproca (Cassazione civile sez. III, 21 ottobre 2009 n. 22381) giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

la Corte di Appello definitivamente pronunciando:

in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'amministrazione al pagamento della somma di euro 44,19 in favore di Di Martino Rosario e di euro 62,36 in favore di Covato Rosa;

rigetta ogni altra domanda;

compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 20.11.2014

Il Consigliere estensore

*Giuseppina Di Stefano*

Il Presidente

*Giuseppe Di Stefano*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 20 DIC 2014



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Vincenzo Di Stefano

*Vincenzo Di Stefano*

**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

Fotocopia conforme all'originale che si  
ritiene a richiesta dell'Avv. *Antonacci*

*Della Staffa*



5 0 GEN. 2015

Catania

IL CANCELLIERE

IL MENZIONARIO BIENNETTO

*(Firma)*

*R. Della Staffa*